



COMUNE di ISOLA DEL CANTONE

(Provincia di Genova)

Prot. 4918
Ordinanza Sindacale n. 10

Isola del Cantone, 23 ottobre 2014

Oggetto: Piccioni urbanizzati: misure di limitazione delle soste abituali o permanenti, divieto di somministrazione di mangime in alcune aree cittadine.

IL SINDACO

- Viste le numerose segnalazioni pervenute a questo ufficio da parte di cittadini residenti nel capoluogo;
- Accertata la veridicità di quanto segnalato;
- Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine all'adozione di Ordinanze in materia di igiene e sanità;
- Visto l'art. 13 della Legge 23.12.78, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
- Visto l'art. 160 del DPR 8.2.54 n. 32 : "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- Visti infine l'art. 20 della Legge Regionale n. 23 del 22.3.2000 che in carica i Comuni di vigilare e intervenire per il controllo e il benessere della popolazione aviaria vigilando, nel contempo, sulle metodologie di allontanamento messe in atto dai privati;
- Visti il regolamento di Polizia Urbana ed regolamento Comunale di Igiene;
- Attesa la necessità di predisporre nuove ed ulteriori misure cautelari, ovvero di reiterare, quelle già esistenti, tese ad una prima azione di contenimento della popolazione di che trattasi anche considerando che sono allo studio per una prossima attuazione interventi di monitoraggio sanitario e quantitativo delle popolazioni di piccioni, iniziative che in funzione degli esiti dei predetti monitoraggi, saranno seguite da idonee azioni di contenimento delle popolazioni stesse

ORDINA

E' fatto divieto a chiunque, non autorizzato ai fini sanitari e scientifici, di provvedere alla alimentazione dei colombi urbanizzati sulle pubbliche Piazze, Vie e Giardini normalmente frequentate da persone e contornate da edifici.

I contravventori alle disposizioni impartite dalla presente Ordinanza sono puniti ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 con la sanzione amministrativa da € 25 a € 150 fatta salva qualsiasi altra normativa vigente;

La presente Ordinanza è notificata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del palazzo Comunale, nel quale deve permanere esposta per almeno giorni 90 (novanta);

La presente Ordinanza è notificata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del palazzo Comunale, nel quale deve permanere esposta per almeno giorni 90 (novanta); Il Comando di Polizia Municipale e i competenti servizi della Azienda Sanitaria Locale vengono incaricati di vigilare sull'esecuzione della presente Ordinanza ed assicurarne il rispetto nei modi e forme di legge.

Il Comando di Polizia Municipale è inoltre incaricato trasmetterne copia ai competenti uffici ASL ed al Comando Stazione carabinieri di Isola del Cantone GE

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica o notorietà del presente provvedimento, ovvero, in via alternativa, mediante il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa.



IL SINDACO
(Dott. Giulio ASSALE)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giulio Assale", written over a horizontal line.